

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-53 del 08/01/2019
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL CANALE D'ENZA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA - PRATICA N. 10124/2018 - CODICE PROCEDIMENTO REPPT0680 - RICHIEDENTI THARTORI EDLIR E THARTORI ADELINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-42 del 07/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno otto GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

LA RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale di ARPAE Regione Emilia-Romagna n. DET-AMB-2018-738 del 12/02/2018 con la quale è stata assentita a Galileo Vecchi, Franca Vecchi, Fulvio Vecchi, Valentina Masini, Tiziano Masini, Fabrizio Tondelli e Monica Tondelli la concessione per l'occupazione di terreno demaniale di un tratto tombato del Canale d'Enza, ad uso area cortiliva di mq 140,00 e mantenimento edificio, in località viale Magenta del Comune di Reggio Emilia, con scadenza al 31/12/2029;
- la propria Determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-2533 del 23/05/2018 con la quale è stato riconosciuto il cambio di titolarità con variazione della concessione stessa a favore di Ronzoni Ezio e Terzano Giampiero;

PRESO ATTO che il 09/10/2018 i Sigg. Tartori Edlir e Thartori Adelina hanno chiesto la titolarità della sopra citata concessione in seguito all'acquisto degli immobili confinanti con l'area demaniale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, i richiedenti sono tenuti a costituire, a favore della Regione, apposito deposito cauzionale per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

VERIFICATO che:

- i canoni dovuti per la concessione sono stati tutti versati fino al 2018 compreso;
- la ditta richiedente ha versato in data 12/12/2018 la somma di **€ 380,99** quale **deposito cauzionale**;

DATO ATTO, inoltre, che la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia è Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali ai fini della Privacy;

DATO ATTO, altresì del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE";

Per quanto precede

DETERMINA

- a) di riconoscere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a THARTORI EDLIR, codice fiscale THRDLR71S03Z100 ed a THARTORI ADELINA, codice fiscale THRDLN74C55Z100P, entrambi residenti a Reggio Emilia, la titolarità della concessione già assentita, con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-2533 del 23/05/2018 con scadenza 31/12/2029 per l'occupazione di area demaniale risultante da un tratto tombato del canale D'Enza in comune di Reggio Emilia con:
 - area cortiliva di mq 140,00 identificata al foglio 124 mappale 394;
 - porzione di edificio ad uso abitazione per mq 35,28 al piano terra e per mq 35,28 al primo piano identificato al foglio 124 mappale 324 sub 7;
 - porzione di edificio ad uso deposito al piano terra per mq 8,12 foglio 124 mappale 323, sub 2;
- b) di dare atto che restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nella succitata Determinazione;

- c) di confermare, l'ammontare del canone annuo di concessione dovuto in € 380,99 per l'anno solare 2018, dando atto che il medesimo è stato versato dai precedenti titolari tranne che per un importo di € 7,05 che dovrà essere congruato al momento del pagamento del canone annuale 2019;
- d) di stabilire in € 380,99 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, dando atto che il medesimo è stato regolarmente costituito;
- e) di esprimere il proprio nulla osta allo svincolo della somma di € 380,99 versati il 20/05/2018 da Ronzoni Ezio e Terzano Giampiero come deposito cauzionale e di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna per il seguito di competenza;
- f) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
- g) di dare atto, infine che:
 - il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Concessionari: THARTORI Edlir, THARTORI Adelina. Procedimento **REPPT0680**.

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico risultante da un tratto tombato del canale D'Enza con:

- area cortiliva di mq 140,00 identificata al foglio 124 mappale 394;
- porzione di edificio ad uso abitazione per mq 35,28 al piano terra e per mq 35,28 al primo piano identificato al foglio 124 mappale 324 sub 7;
- porzione di edificio ad uso deposito al piano terra per mq 8,12 foglio 124 mappale 323, sub 2;

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati tecnici e cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.- SAC Reggio Emilia

Articolo 2 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2029.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24.

Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 380,99.

L'importo del canone, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'importo del deposito cauzionale costituito in € 380,99 è stato versato. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato

dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5 **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI** **DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Canale d'Enza in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.

Articolo 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi senza espressa autorizzazione espressa dall'Autorità concedente.

Articolo 8 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 9 CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore di Thartori Edlir e Thartori Adelina, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

Firmato per accettazione i Concessionari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.